

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 199 del 14.02.2023**

*Estensore: Masetti*

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – ACEA ATO S.P.A. – RILEVAZIONE DEI CONSUMI MEDIANTE CONTATORE – ONERE DELLA PROVA**

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante. Ciò in particolare deve ritenersi allorquando, da un canto, l'utente sollevi eccezioni circostanziate e, dall'altro, il somministrante ometta di mettere a disposizione il contatore per le opportune verifiche, nella specie espressamente richieste dall'utente.